

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1881

vuol dire che nella mia piccola mente credo che ci sia qualche cosa da osservare. Nell'articolo si parla della moneta divisionaria appartenente alle tesorerie dello Stato; ora io ho ricordato che c'è della moneta divisionaria d'argento, che non appartiene alle tesorerie dello Stato, che sta all'estero e che ci deve esser rimandata; quindi mi pare che sia più conforme alla realtà delle cose il dire: *appartenente allo Stato*.

MORANA, *relatore*. La Commissione, senza diffondersi a dire i motivi per i quali tale questione è stata sollevata, dichiara di accettare l'emendamento dell'onorevole Nervo.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Nervo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 4 così emendato:

« Il Governo del Re è autorizzato a mettere in circolazione la moneta divisionaria di argento e le altre monete decimali di oro e di argento appartenenti allo Stato. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Art. 5.

« Con reali decreti saranno stabiliti i giorni a partire dai quali i biglietti da centesimi 50, e da lire 1 e 2 entrati nelle casse del Tesoro non potranno più essere messi in circolazione, ed i giorni a partire dai quali i biglietti già consorziali dei vari tagli saranno cambiati per gli effetti dell'articolo 3 nella tesoreria centrale e nelle tesorerie provinciali di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

« Con altri decreti potrà essere autorizzato il cambio anche in altre tesorerie dello Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-Amari.

CARNAZZA-AMARI. Entrato da pochi giorni nella Camera, e dopo che la discussione del disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso non era solo cominciata, ma era altresì sufficientemente inoltrata, io non avrei preso a parlare, se a ciò non fossi oggi spinto dal bisogno di chiedere alla Camera un atto di giustizia in occasione della discussione di questo articolo 5.

Per l'articolo 1 del disegno di legge i biglietti di banca diventano un debito dello Stato. Parrebbe di conseguenza che lo Stato, mercè i suoi uffici finanziari, dovrebbe soddisfarli in ogni luogo; epperò tutte le tesorerie dovrebbero essere autorizzate allo scambio dei biglietti di banca, poichè, se tutte le

tesorerie hanno per iscopo precipuo quello di ricevere i versamenti delle somme che appartengono allo Stato, e quello altresì di soddisfare i debiti del medesimo, non saprebbe comprendersi perchè, quando si tratta di estinguere i biglietti di banca, che sono anche essi debito dello Stato, non debbano essere autorizzate tutte le tesorerie, ma solo alcune di esse.

Tuttavia, malgrado ciò, il disegno di legge ministeriale e quello della Commissione autorizzano a cambio dei biglietti di banca solamente le tesorerie provinciali di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. E si lasciano tutte le altre, per le quali si aggiunge che, secondo i casi, si potrà accordar loro di cambiare i biglietti di banca con decreto reale.

Volendo indagare la ragione di questa restrizione e di questa deroga, dirò quasi, ai principii generali che governano le tesorerie, essa si trova nella relazione, là dove si dice che, aprendo tutti gli sportelli delle varie tesorerie, ne deriverebbe la difficoltà di poter bene proporzionare le riserve metalliche e altresì il pericolo che venisse ad esaurirsi questa riserva metallica. A dir vero io non partecipo alle idee della Commissione e del Ministero, poichè credo che i possessori dei biglietti di banca avranno maggior impegno a convertirli in moneta sonante, per quanto maggiore sarà la difficoltà con la quale possono fare questa conversione. Dignisacchè più saranno numerosi gli sportelli nei quali può verificarsi il cambio, e più cesserà il bisogno di venire a questa conversione; appunto perchè entrerà nell'animo di tutti la convinzione che i biglietti di banca equivalgono a moneta sonante, ed essendo agevole e pronta la conversione dei medesimi, non sentiranno bisogno di farla.

Di questa verità si convince la stessa Commissione, e l'onorevole relatore lo espresse nella sua relazione con queste parole:

« Se al cessare del corso forzato l'avidità, lungamente depressa, di possedere le specie metalliche, può spingere i possessori di biglietti ad accorrere numerosi al cambio, egli è certo che l'acquistata certezza di convertire in qualunque momento i biglietti in oro od argento, ricondurrà la calma, ed il desiderio irrequieto si convertirà bentosto in un'aspettazione tranquilla e sicura, la quale farà preferire, secondo i casi, quella specie di moneta più acconcia al bisogno della conservazione del trasporto, delle negoziazioni e degli scambi. »

Dunque la Commissione riconosce che il facilitare lo scambio dei biglietti di banca viene a frenare quell'inquieta tendenza che si ha a volerli